



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677
email: vigili@comunecivitelladeltronto.it
PEC: vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it



CORPO DI POLIZIA LOCALE

Protocollo n. 0007430=
Civitella del Tronto li 26 Luglio 2023
Procedimento n.02192
ORDINANZA N. 59

REGOLAMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA STRADALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO IN FRAZIONE ROCCA S. FELICITA VIA ROCCA D'ANGELO.

IL COMANDANTE DEL CORPO POLIZIA LOCALE

PREMESSO:

- **Che** sulla strada comunale denominata “Via Rocca D’angelo” in frazione Rocca S. Felicità nel Comune di Civitella del Tronto, la carreggiata stradale ha una larghezza trasversale inferiore al limite minimo previsto dal D.M. 5 novembre 2001, n.6792, per le strade locali, attesa, inoltre, la mancanza della banchina stradale, che permette il transito di un solo veicolo alla volta;
- **che**, inoltre, la strada comunale denominata Via Rocca D’angelo risulta caratterizzata da una pendenza superiore al 10% tale da comportare una pericolosità per la circolazione stradale;
- **che** sono pervenute diverse segnalazioni di utenti stradali, i quali lamentano di dover procedere in retromarcia ogni qualvolta un veicolo proceda nel verso opposto della carreggiata, sulla strada comunale denominata “Via Rocca D’angelo” in frazione Rocca S. Felicità nel Comune di Civitella del Tronto;
- **che**, gli autisti dello scuolabus e il mezzo deputato al trasporto di persone disabili, hanno richiesto uno spazio necessario all’inversione di marcia e per permettere la salita e la discesa dell’utenza residente in loco;
- **che**, la piazzetta di cui trattasi, localizzata in posizione centrale alla viabilità della frazione, costituisce unico punto di manovra per i mezzi di soccorso (V.V. F.F., Ambulanze, ecc.), per cui necessita garantire la fruizione libera da ostacoli al fine di consentire la necessaria manovra di inversione di marcia;

Considerato pertanto che: occorre rivedere la viabilità della strada comunale interessata dalle segnalazioni di cui ante al fine di evitare pericoli, danni e rischi, anche solo potenziali, alle persone e alle cose;

Ritenuto di dover intervenire a tutela della sicurezza degli automobilisti e degli utenti deboli della strada;

- **Ravvisata**, pertanto, la necessità di contrastare il problema e proporre una risoluzione dello stesso mediante l'imposizione del divieto di sosta nella piazzetta antistante i civici 35 e 37, nella strada comunale denominata "Via Rocca D'angelo" in frazione Rocca S. Felicità nel Comune di Civitella del Tronto al fine di permettere l'inversione di marcia ai veicoli che ne ravvisino l'esigenza;

Visto che il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. dispone: all'art. 5, al comma 3, che "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i prescritti segnali..." all'art. 6, al comma 4, che "L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade..."; all'art. 7, al comma 1, che "Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; inoltre al comma 3, che "Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada" ed infine al comma 9, che "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio..." e che tutte le suddette considerazioni permettono quindi di ritenere che il comune possa adottare misure di limitazione del traffico rivolte a particolari categorie di utenti della strada, al fine di tutelare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, nonché regolare la circolazione in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade, prevenire gli inquinamenti e tutelare il patrimonio artistico e ambientale;

Ritenuto necessario adottare, con relativa ordinanza, la regolamentazione della circolazione stradale nella strada interessata, anche per consentire lo svolgimento in sicurezza, di un fondamentale servizio socio-assistenziale, oltre al più facile accesso dei mezzi di soccorso (V.V. F.F., Ambulanze, ecc.),

Rilevato necessario disporre, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'albo pretorio e mediante ed apposizione di appositi segnali stradali;

Visti l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° let. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art.159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale del 20.05.2019 prot. 0004440 di nomina quale Responsabile dell'Area Vigilanza;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.Lgs. 18.8.2000, n.267 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINA

- La regolamentazione della disciplina stradale sulla strada comunale denominata "Via Rocca D'angelo" in frazione Rocca S. Felicità nel Comune di Civitella del Tronto, istituendo il divieto di sosta 00-24 su tutta la piazza, nella piazzetta antistante i civici n. 35 e n. 37, per riservare una zona di manovra ai veicoli e dei mezzi di soccorso, che ne ravvisino la necessità;

Verrà installata la seguente segnaletica verticale a tutela della sicurezza degli automobilisti e degli utenti deboli della strada:

- N. 01 segnale circolari di Divieto "Divieto di sosta" (Figura II 74 art.120),
- N. 01 Pannello Integrativo "Su tutta la piazza";

Demanda

Al Corpo di Polizia Locale e ai restanti organi di polizia stradale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

All'Ufficio Tecnico Comunale l'apposizione della prescritta segnaletica a norma del C.d.S. e relativo regolamento di attuazione;

Avverte

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii,

Avverte altresì

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Abruzzo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena



conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.



Il Comandante del Corpo di Polizia Locale
Ten. Giuseppe CIPRIETTI